



Comune di Nuoro

Settore 5 “Programmazione e Gestione del Territorio”

Codice identificativo P.A.: **ID: 11119**

.Spett.le

.Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

.Direzione Generale Valutazioni Ambientali

.Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale

.VA@pec.mite.gov.it

.Resp. Proc. Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco

.R.A.S. – Assessorato Della Difesa Dell’ambiente

.Direzione Generale dell’Ambiente

.Difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

.e p.c.

.Comune di Orani

.protocollo@pec.comune.orani.nu.it

.Comune di Orgosolo

.protocollo@pec.comune.orgosolo.nu.it

.Oggetto: [ID 11119] “Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA-PNIEC nell’ambito del P.U.A. ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto definitivo di impianto eolico “CE Nuoro Sud” con potenza complessiva di 66 MW e opere connesse, nei comuni di Orani, Orgosolo e Nuoro”. Proponente: AEI WIND PROJECT VIII S.r.l. Osservazioni.

La presente per esporre le osservazioni relative al territorio di competenza del Comune di Nuoro inerenti la pratica, ID 11119, avanzata dal Rappresentante Legale Sig. Vincenzo Ballerino, della società AEI WIND PROJECT VIII S.r.l.

La pratica è inerente la nuova realizzazione di un parco eolico di potenza complessiva pari a 66,0 MW. composto da n. 10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW (altezza della torre pari a 240 m e rotore pari a 170 m). L’energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, attraverso un collegamento in antenna a 36 kV sulla nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 kV, in località Pratosardo. Questi 10 aerogeneratori ricadrebbero nei territori comunali di Orani (n. 5), Orgosolo (n. 1) e Nuoro (n. 4), in prossimità del confine amministrativo del Comune di Mamoiada. Il sistema di elettrodotti convoglierebbe l’energia elettrica prodotta dai 10 aerogeneratori e andrebbe a congiungersi in corrispondenza del percorso della Strada Statale 389 var, fino alla Sottostazione Elettrica Utente prevista nell’area industriale di Pratosardo nel Comune di Nuoro. La connessione alla rete elettrica nazionale sarà completata attraverso collegamento in antenna alla nuova Stazione Elettrica Terna di nuova realizzazione, prevista anch’essa a Pratosardo.

Ancor prima di esporre il parere di competenza si vuole porre l’attenzione sull’impatto che gli impianti di tale tipologia producono sull’ambiente e sul paesaggio dal punto di vista di uso del suolo e di sottrazione dello stesso alle attività in essere e di conseguenza sulle pianificazioni che ogni Amministrazione ha adottato per regolare il proprio territorio.

Si evidenzia in particolare che nel territorio del Comune di Nuoro e anche nelle medesime aree interessate dall’impianto, sono state presentate altre 6 richieste per la costruzione di parchi eolici da parte

di 5 società distinte per complessive 70 turbine della potenza complessiva di immissione di 504 mw, con altezza complessiva di 180,00 m, senza considerare le richieste riguardanti l'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici in corso di verifica (almeno n. 4 recenti).

A conferma di quanto precedentemente detto, esaminando la documentazione agli atti del settore, risulta evidente che nel raggio di 10 km, sono state realizzate e/o in corso di autorizzazione ben 162 pale eoliche con impatto visibile, per la mole e il numero delle sue componenti, anche dall'abitato di Nuoro e dai suoi punti panoramici, oltretutto tali impianti sono in numero sproporzionato e altamente concentrato sul territorio poiché interessanti uno spazio ridotto anche se contermina a diversi comuni (Nuoro, Orgosolo, Orani, Oliena, Mamoiada, Sarule, ecc.), a cui si aggiungono gli impianti fotovoltaici/agrivoltaici a terra previsti nel territorio, che nel complesso vanno ad impattare pesantemente sul paesaggio visto nel suo insieme (visivo, storico-culturale, agricolo, ecc.).

L'intervento in oggetto inoltre, risulta in contrasto con quanto disposto dalla Legge n. 41/2023 di conversione con modifiche del D.L. n. 13/2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune". Questa norma prevede all'articolo 9-quinquies:

"in relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata «Einstein Telescope», inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale, e la cui collocazione sul territorio italiano e' identificata come idonea nel conceptual design study finanziato dell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto, nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al presente decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il ministero dell'università e della ricerca, sentito Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)".

Nell'allegato 1 a tale Legge è individuato il codice ATECO 35.11 produzione di energia elettrica tra le attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il ministero dell'università e della ricerca, sentito l'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). nell'allegato 2 della medesima legge tra i comuni interessati sono ricompresi anche quelli di Nuoro e Oliena.

In particolare la figura seguente riporta per comodità l'area interessata e i Comuni ricompresi nell'intervento di cui sopra, denominato "Sos Enattos".



Per i Comuni di Nuoro Orgosolo, Orani, interessati direttamente dal progetto (Nuoro, Orgosolo, Orani) e i Comuni di Oliena e Mamoiada per gli effetti indiretti, si ritiene opportuna la verifica dell'eventuale impatto acustico che il parco eolico denominato "Ce Nuoro Sud" potrebbe avere sulla realizzazione dell'Einstein Telescope, sia nella fase di realizzazione dello stesso che nella fase a regime. Il telescopio è infatti un'infrastruttura di rilevanza scientifica internazionale che per funzionare a regime necessita di una limitazione delle interferenze da parte delle attività circostanti, e che pertanto si trova in chiaro e diretto contrasto con la realizzazione del parco eolico di cui in oggetto e con la sua attività. L'importanza di tale infrastruttura, non solo dal punto di vista culturale e scientifico ma anche per le possibili ricadute economiche, mette nettamente in secondo piano quella del progetto di cui in oggetto, che non può e non deve inficiarne la realizzazione.

Passando alle osservazioni di competenza, il Settore Programmazione e Gestione del Territorio ha provveduto all'analisi della documentazione fornita concentrando l'attenzione sulle tematiche paesaggistiche, di tutela ambientale e urbanistiche nel territorio comunale di Nuoro.

Per l'espressione del presente parere si è tenuto in particolare conto le disposizioni settoriali nelle seguenti materie, Urbanistica, Acustica, Terre e rocce da scavo e inquinamento elettromagnetico, e più precisamente:

Urbanistica

1. il Piano Urbanistico Comunale vigente e le allegate N.T.A. pubblicato sul BURAS n. 11 del 12/03/2015;
2. il Decreto Legislativo n.152/2006;
3. l'art. 65, comma 1-quater e 1-quinques Decreto Legge n. 1/2012;
4. il Decreto Legislativo n. 199/2021, in particolare l'art. 20;
5. il Decreto Legge n. 77/2021;
6. il Decreto Legge n. 17/2022 coordinato con la Legge di conversione n. 34/2022 recante "misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";

7. la sentenza del Consiglio di stato n. 2368 del 31/03/2022;
8. il Decreto Legge n. 13/2023 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

Acustica

1. Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/68
2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”
3. Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/95.
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97.
5. Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
6. Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.
7. Delibera di Giunta Regionale n. 3/17 del 16.1.2009, recante “Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici”.
8. Delibera di Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008 e s.m.i. recante “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale”.
9. Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 e s.m.i. recante “Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili”.
10. Piano di Classificazione Acustica del Comune di Nuoro.

Terre e rocce da scavo

11. D.P.R. n.120 del 22 agosto 2017 “Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo” in attuazione dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.164 dell'11 novembre 2014
1. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambientale)

Elettromagnetismo

1. Decreto del 29/05/08, "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica";
2. DM del 29/05/08, "Approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", G.U. 28 agosto 2003, n. 200;
4. Legge quadro 22/02/2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", G.U. 7 marzo 2001, n.55;
5. Norma CEI 106-11 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) – Parte 1: Linee elettriche aeree e in cavo”;
6. Norma CEI 211-4 “Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche”;
7. Norma CEI 211-6 “Guida per la misura e la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana”;

8. Norma CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo;
9. E-Distribuzione: Linea guida per l'applicazione del 5.1.3 dell'Allegato al DM 29/05/08 – Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche;
10. E-Distribuzione: Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL distribuzione – Ed. 5. Marzo 2015.

Al termine delle rispettive istruttorie, i due servizi coinvolti Pianificazione Urbanistica e Tutela Ambientale hanno evidenziato che il Territorio amministrato dal Comune di Nuoro è interessato alla realizzazione di n. 5 aerogeneratori e dai lavori di collegamento alla Stazione Elettrica RNT della Società TERNA di futura realizzazione, nell'area industriale di Prato Sardo, già interessata da altri 5 progetti di parchi eolici.

Concentrando ora l'attenzione in materia di urbanistica e paesaggio, l'Ufficio, a seguito delle verifiche effettuate sugli elaborati grafici e sulla documentazione prodotta, confrontati in particolare con gli elaborati allegati al PUC vigente, per quanto di competenza, esprime le seguenti osservazioni:

1. per le strutture/fabbricati connessi all'impianto ricadenti nella Z.T.O. D – Industriale sottozona D2.1 variante n. 3 bis del P.di L., zona B1- aree destinate agli insediamenti produttivi, trattandosi di lotti edificabili per attività produttive non sussisterebbero delle problematiche particolari. Ciò in considerazione delle volumetrie ammissibili dallo strumento urbanistico vigente, con la verifica di tutti gli altri parametri (distacchi, altezze, superficie coperta, ecc.). Per il cambio di destinazione d'uso è comunque necessaria l'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs n. 387/2003, con la quale si determina in automatico, ove necessario, la variazione della destinazione urbanistica della zona ove è prevista l'installazione dell'impianto oggetto di autorizzazione senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento pubblico di assenso (vedi sentenza del Consiglio di stato n. 2368 del 31/03/2022). Comunque per la Futura stazione di smistamento TERNA 150 kV "Prato Sardo" (SSE TERNA), deve essere chiarita l'effettiva localizzazione dell'impianto, poiché nei progetti presentati da altre ditte (eolico e fotovoltaico) già esaminati dall'ufficio, la stessa era prevista in altra posizione, sempre all'interno della ZIR di Prato Sardo;
2. lo strumento urbanistico, in particolare l'art. 29 delle norme tecniche di attuazione del PUC vigente, sostanzialmente preclude la possibilità di realizzazione degli interventi in progetto, trattandosi di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con aerogeneratori di altezza massima di m 240.00 e cabine di raccolta, non connesso ad alcuna attività agricola e non realizzato da imprenditore agricolo. In ogni caso, trattandosi di impianti di interesse pubblico e/o simili e di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, sarebbe comunque necessario che le opere siano preventivamente autorizzate con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.A. n° 2266/U del 1983 (c.d. Decreto Floris). Detto decreto infatti stabilisce che con "deliberazione del Consiglio comunale" l'indice fondiario massimo fissato per le zone "E" (0.03 mc/mq) possa essere aumentato fino a 0.10 mc/mq per punti di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee;
3. con riferimento al punto precedente, anche ai sensi dell'art. 6 della L.R. 43/89 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici), per le opere in progetto, occorre preventivamente acquisire il parere del Consiglio Comunale in merito alla localizzazione dell'opera. A tal proposito si fa presente che l'amministrazione comunale di Nuoro, riguardo ad un progetto specifico (ID 10968 parco eolico denominato "Orgosolo-Oliena") ma in generale rispetto a tutti gli interventi simili, si è espresso con parere contrario come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/02/2024;
4. dalla cartografia del P.U.C. vigente (tav. 48 - carta della copertura vegetale e succ.) gli aerogeneratori e la cabina di raccolta (all'interno della piazzola di pertinenza dell'aerogeneratore WT8) sono poste all'interno di aree identificate come "boschi" e di aree identificate come "prateria" pertanto in area non idonea all'installazione (art. 25 PPR Aree seminaturali);
5. visto l'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 e s.m.i. le aree oggetto dell'intervento non rientrano nei siti idonei al posizionamento degli impianti eolici, considerato che:

gli aerogeneratori e la cabina di raccolta (all'interno della piazzola di pertinenza dell'aerogeneratore WT8) sono posti all'interno di aree identificate come "boschi" e di aree identificate come "prateria"

pertanto in area non idonea all'installazione (art. 25 PPR Aree seminaturali) e in zona vincolata paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 (art. 20, comma 8, lett. c-quater);


gli aerogeneratori e la cabina di raccolta (posta all'interno della piazzola di pertinenza dell'aerogeneratore WT8) sono posti entro la fascia di rispetto di 3 chilometri prevista per gli impianti eolici, dal perimetro dei beni sottoposti a tutela (art. 20, comma 8, lett. c-quater), così di seguito elencati:

- Area archeologica Villaggio nuragico Vilivai bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR e inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente e ricadente nella Z.T.O. H1/48, in area inedificabile (F° 66 mappale 36);
- Cuile Maccioni bene paesaggistico/identitario cartografato dal PPR e inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente e ricadente nella Z.T.O. E5a (F° 66 mappale 71);
- Area archeologica Nuraghe Sa Murta bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR e inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente e ricadente nella Z.T.O. H1/47, in area inedificabile (F° 13 mappale 10);
- Area archeologica Nuraghe Gabutele bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR e inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente e ricadente nella Z.T.O. H1/46, in area inedificabile (F° 63 mappale 80);
- Area archeologica Nuraghe Saju bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR e inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente e ricadente nella Z.T.O. H1/45, in area inedificabile (F° 63 mappale 80);
- Area archeologica Nuraghe Tigolgoe bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR e inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente e ricadente nella Z.T.O. H1/17, in area inedificabile (F° 56 mappale 8);
- Area archeologica Nuraghe Tres Nuraghes 1 bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR e inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente e ricadente nella Z.T.O. H1/49, in area inedificabile (F° 50 mappale 297);
- Area archeologica Nuraghe Tres Nuraghes 2 bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR e inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente e ricadente nella Z.T.O. H1/50, in area inedificabile (F° 50 mappale 295);
- Area archeologica Nuraghe Tres Nuraghes 3 bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR e inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente e ricadente nella Z.T.O. H1/51, in area inedificabile (F° 50 mappale 46);
- Cantoniera Su Grumene bene paesaggistico/identitario cartografato dal PPR e inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente e ricadente nella Z.T.O. E5a (F° 66 mappale 63).

In materia di inquinamento da rumore, l'Ufficio, a seguito delle verifiche effettuate sugli elaborati grafici e sulla documentazione prodotta, esprime le seguenti osservazioni:

1. Gli impianti ubicati nel territorio del Comune di Nuoro, individuati nelle planimetrie di progetto sono identificati con i seguenti codici WT6-WT7-WT8-WT9-WT10, di questi l'aerogeneratore WT6 è ubicato al confine del Comune di Mamoiada, di cui la società proponente dovrà obbligatoriamente richiedere il parere in materia di inquinamento acustico, in quanto gli effetti del rumore prodotto dall'aerogeneratore ricadono prevalentemente nel territorio Comunale di detta Amministrazione.
2. Dall'analisi del documento REL13 "Valutazione previsionale di Impatto acustico" redatto dalla Società AGREENPOWER s.r.l., si evince che i rilievi sono stati effettuati posizionando la strumentazione ad un'altezza di metri 2, e individuando n. 2 postazioni di misura, delle quali solo una (PM1) ha fornito dati utili per la definizione del rumore residuo, come da figura seguente.

.CAMPAGNA DI MISURE DEL 22-24 GENNAIO 2024
 .Postazione PM1 – Coordinate: 40°17'38.20"N - 9°16'23.99"E



3. Per il calcolo previsionale di cui al Punto h Parte IV Capitolo 3 delle Direttive Regionali, si è ipotizzata la condizione più gravosa dal punto di vista acustico, quando le sorgenti di rumore saranno in funzione contemporaneamente, di conseguenza prendendo in considerazione il funzionamento contemporaneo dei 10 aerogeneratori in progetto.
4. Da quanto previsto nel documento sopra richiamato si evince chiaramente che la griglia di calcolo è stata impostata con maglia di 100 m e l'altezza di calcolo pari a 2 m, corrispondenti all'altezza del microfono durante la campagna di misura, interessando solo ed esclusivamente gli effetti dell'impatto acustico sul terreno e non all'altezza della torre pari a 240 m e rotore pari a 170 m, escludendo a priori qualsiasi effetto prodotto dalla rotazione delle pale e dal conseguente rumore generato dai rotori.
5. Il punto 4.3.3 "Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali", della D.G.R. RAS n. 59/90 del 2020 e s.m.i. (Indicazione per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna) prevede che "Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a:
 - 300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);
 - 500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale;
 - 700 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del PPR."

Pertanto negli elaborati presentati si evidenzia il mancato rispetto delle distanze minime sopra indicate.

Per quanto riguarda gli effetti dell'impatto elettromagnetico, l'Ufficio, a seguito delle verifiche del documento REL_PE 03 "Relazione Tecnica Compatibilità Elettromagnetica Impianto e Linea di Connessione" redatto dalla Società AGREENPOWER s.r.l., si evince che le valutazioni sono state effettuate prendendo in considerazione le seguenti strutture:

- Sottostazione elettrica utente e cabine di campo
- Linea in cavo a 36 kV

e sono rispettati i limiti della normativa in vigore.

Per quanto riguarda il parere sulle Terre e rocce da scavo, l'Ufficio, a seguito delle verifiche del documento REL16_ "Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo" redatto dalla Società AGREENPOWER s.r.l., allo stato attuale si esprime parere favorevole, precisando che il parere definitivo sarà eventualmente confermato in fase di approvazione della Progettazione esecutiva. In tale occasione i relativi pareri saranno espressi e condizionati alle seguenti prescrizioni:

- campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale;
- redigere, accertata l'idoneità delle terre da scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui saranno definite:
 - i volumi definitivi di scavo delle terre;
 - la quantità delle terre da scavo da riutilizzare;
 - la collocazione e la durata dei depositi delle terre da scavo;
 - la collocazione definitiva delle terre da scavo.

Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 saranno trasmessi all'Autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.

Qualora, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, non fosse accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006.

Complessivamente l'intervento da un punto di vista ambientale e paesaggistico ha sicuramente un impatto rilevante e pertanto non ammissibile poiché l'impianto è visibile, per la mole delle sue componenti, anche dall'abitato di Nuoro e dai punti panoramici in particolare dal Monte Ortobene che è un'area protetta ZPS (zona di protezione speciale) ai sensi della direttiva europea 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "Direttiva Uccelli", compresa nella rete Natura 2000 con codice ITB023049, ed è sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto ministeriale 10 marzo 1956.

Detto Decreto dichiara la zona del Monte Ortobene sita in questo Comune, di notevole interesse pubblico ai sensi della L. n.1497 del 1939 sulla protezione delle bellezze naturali e ai sensi della dell'art. 136 del D.Lgs. n.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto "riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché per natura del territorio, in posizione dominante, ricco di vegetazione arborea e di rocce, forma un quadro naturale di singolare bellezza panoramica godibile da varie parti, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può ammirare un vasto panorama e la città sottostante".

In virtù dei vincoli presenti la fruizione è fortemente legata alle forme di tutela dettate dalle norme sopra menzionate la cui continua disapplicazione e/o violazione può compromettere l'ambiente naturale protetto.

La realizzazione dell'intervento proposto, per il quale non è stata prodotta adeguata documentazione con simulazioni fotografiche, determinerebbe una modifica irreversibile delle visuali consolidate ed un'alterazione critica dello skyline percepibile sia dai vari punti panoramici, che dai siti archeologici e dalla viabilità territoriale.

Tenuto infine conto che lo sfruttamento delle fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico) per la produzione di energia è attualmente considerato strategico e ritenuto indispensabile per:

- ridurre l'utilizzo di combustibili fossili pesantemente impattanti sul nostro ecosistema e concausa dei cambiamenti climatici e il riscaldamento globale avvertiti ormai in tutto il mondo;
- abbattere di conseguenza le emissioni di CO₂ causa dell'effetto serra e del surriscaldamento del nostro pianeta,

si precisa che da parte dell'Amministrazione scrivente non vi è alcun ostacolo e/o pregiudizio nella possibilità di realizzazione di tali infrastrutture anche nei propri territori.

È anche vero ed evidente che l'individuazione dei siti non dovrebbe essere rimandata esclusivamente alle società private. A parere del Settore scrivente essa dovrebbe essere oggetto di co-pianificazione Stato/Regioni/Enti locali. Ciò al fine da quantificare e misurare i reali fabbisogni energetici i considerazione delle realtà locali, della pianificazione territoriale, della tutela ambientale, dei contrapposti interessi, sia economici che sociali, coinvolti.

Con l'attento studio e pianificazione per l'individuazione di siti idonei che tenga conto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio e che disciplini lo sviluppo e la realizzazione degli impianti,

attivando lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), si scongiurerebbe il rischio di sovraccaricare in modo irrazionale ed impattante lo spazio territoriale, assicurando la coesistenza con le altre attività, l'ascolto delle comunità locali e l'esercizio dell'inalienabile diritto al godimento del bene pubblico, di salvaguardia e tutela del territorio, di armonia e benessere sociale e degli interessi legittimi dei cittadini.

Solo a seguito di tale programmazione si dovrebbe procedere con l'assegnazione dei siti, ai soggetti ritenuti idonei, per la realizzazione e gestione di tali infrastrutture strategiche non dimenticando le fasi finali del ciclo di vita con la dismissione degli impianti di produzione energetica e il ripristino delle aree occupate.

In ragione di tutto quanto sopra esposto si esprime il parere contrario dell'Amministrazione Comunale di Nuoro all'autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento Servizio Urbanistica

Geom. Franco Pisanu

Il Responsabile del Procedimento Servizio Ambiente

Geom. Maurizio Coda

 CODA MAURIZIO
04.06.2024 15:25:28
GMT+00:00

Il Dirigente

Ing. Stefano Nocco

 STEFANO NOCCO

N.B.: il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia prevista dall'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.. Esso è redatto e trasmesso esclusivamente per via telematica, non essendo prevista la diffusione di documenti su supporto cartaceo.